

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 2 OTTOBRE 2020

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 11.00, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione per le ore 08.00 del lottobre precedente, presso la sede sociale di Roma in Via Angelo Bargoni n. 78, a seguito di regolare avviso di convocazione inoltrato nei termini statuari, si è riunita l'assemblea dei soci di UNIPROMOS per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

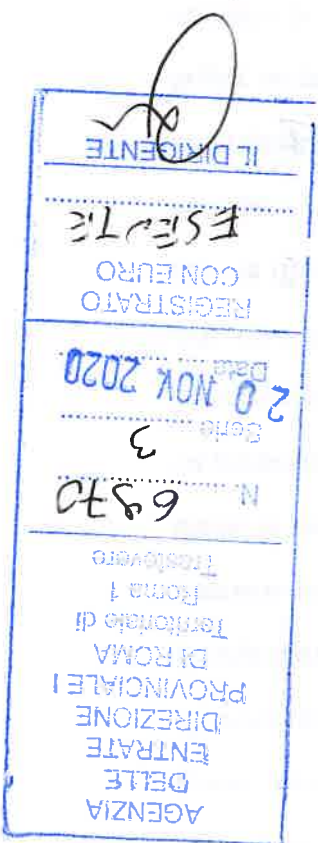
- 1) Adozione di un nuovo Statuto dell'Associazione in conformità del D. Lgs 117/2017 (Riforma Terzo Settore);
- 2) Approvazione resoconto finanziario 2019;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i soci nelle persone dei sigg.:

Agostino De Leo, Salvatore Tricarico, Benedetto Di Iacovo, Daniele Mazzioli, Nicola Signorile, Giuseppe Cavallaro, Salvatore Falzone, Sonia D'Annibale, Vittorio Piscopo, Rosa Romeo, Salvatore Mamone, Domenico Mamone, Luca Cefisi.

I soci presenti risultano dall'elenco delle presenze archiviato e conservato presso la sede sociale.

Verificata l'agibilità della sala, dal punto di vista dell'emergenza Covid, e delle condizioni in cui si svolgono i lavori, che garantiscono il distanziamento dei partecipanti e le altre forme di profilassi, assume la presidenza il sig. Mamone Domenico, il quale, constatata e fatta constatare la validità della riunione, la dichiara aperta e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Luca Cefisi. -



Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra l'urgenza e l'importanza di mettere in sintonia lo statuto con le previsioni normative. Appare necessario infatti far parte del nuovo Runt, Registro Unico del Terzo Settore, che meglio legittima e rappresenta l'attività e la storia, veramente di profilo nazionale, di Unipromos. L'associazione ha svolto in questi mesi una notevole attività nazionale, specialmente in relazione all'emergenza Covid.

Il segretario Cefisi illustra l'opportunità di inserire una previsione che permetta la riunione telematica (con video conferenza) degli organi sociali, anche in vista del proseguire dell'emergenza.

La proposta è posta ai voti, e viene approvata all'unanimità.

Successivamente, si passa ad illustrare il rendiconto economico e finanziario dell'anno 2019, rendiconto che illustra le spese effettuate per realizzare le attività illustrate dal presidente. Copia del rendiconto è allegata al presente verbale.

La proposta è posta ai voti, e approvata all'unanimità.

Segue ampio e approfondito dibattito tra i soci sulle emergenze sociali e sanitarie in corso, sull'attività delle sedi locali, sulla progettazione. Emerge tra l'altro l'importanza di dotarsi di un ufficio progettazione che permetta di presentare all'attenzione degli organi progetti mirati e maggiormente adeguati alla vocazione di Unipromos, che si conferma essere basata soprattutto, anche se non esclusivamente, sull'agricoltura sociale, la formazione, la responsabilità sociale dell'impresa. In particolare, si sottolinea la relazione delle sedi locali Unipromos, ora arrivate a circa 25, con gli enti locali e le associazioni sul territorio; si mette in luce l'importanza di un'allocation di risorse dalla sede nazionale, che dovrà comunque sempre approvare le proposte e autorizzarle, oltre che supervisionarne l'attuazione; di mantenere un elevato livello di attenzione

sulle emergenze, a questo proposito ricordando anche la disponibilità a favore delle sedi locali di uno stock di mascherine in distribuzione gratuita, e al tempo stesso di sviluppare progetti di respiro strategico, per esempio sul problema del caporalato e delle pari opportunità tra uomini e donne.

Si ribadisce la natura di Unipromos come soggetto di promozione sociale, squisitamente "non profit" e al servizio di valori e progetti solidali. Si informa dell'adesione collettiva a Unipromos, tramite proprie delibere, di UNSIC e CONFIAL quali soci collettivi, essendo enti senza scopo di lucro che rappresentano realtà imprenditoriali e sindacali, e questo conferma la stretta relazione tra UNIPROMOS e il mondo del lavoro, dell'agricoltura, della formazione professionale, secondo una visione di economia di mercato socialmente ed ecologicamente responsabile. Sono intervenuti i soci Signorile, Di Iacovo, Piscopo, Tricarico. Alla fine della discussione si dà ampio mandato al presidente di completare presso gli uffici competenti la registrazione del nuovo Statuto e l'iscrizione al nuovo Runtis nazionale, e analogo mandato per l'attuazione di un programma di lavoro rispondente a quanto emerso nella discussione.

Constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

(Luca Cefisi)

Il Presidente

(Domenico Mammone)



Allegato n.1 al verbale del 2 ottobre 2020

STATUTO

UNIPROMOS

UNIONE NAZIONALE ITALIANA PROMOZIONE SOCIALE

APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

UNIPROMOS – UNIONE NAZIONALE ITALIANA PROMOZIONE SOCIALE - APS, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/ e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Angelo Bargonì 78 nel comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)



L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- e. formazione universitaria e post-universitaria;
- f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,

o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

k. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo

1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in

a. l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli

individui e dei gruppi per affermare una cultura della convivenza civile e

delle pari opportunità;

b. l'impegno per l'affermazione di una cultura della solidarietà civile

rispettosa dei diritti civili ed umani nel solco tracciato dalla Costituzione

Italiana, in cui il riequilibrio del rapporto economico fra nord e sud del

mondo è obiettivo strategico ed efficiente anche attraverso la pratica del

servizio civile e dell'obiezione di coscienza, per affermare i diritti di tutti i



residenti, anche immigrati e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;

c. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;

d. la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multi

religiosa e della solidarietà fra i popoli per sviluppare forme di prevenzione

e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al

disagio, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle

persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di

affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni dell'individuo e della società,

di aiuto e recupero di tossicodipendenti e di minori a rischio;

e. la piena realizzazione dei diritti di cittadinanza e delle pari

opportunità fra donne ed uomini;

f. la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e delle

risorse ambientali, per affermare una cultura eco-compatibile che faccia

della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio

modello di sviluppo;

g. la prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui

alla precedente lettera f);

h. la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le

attitudini e le

capacità umane e professionali;

i. la tutela dei diritti dei consumatori;

j. la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali,

nel quadro della sicurezza sociale;

k. il superamento di tutte le forme di disagio sociale;

l. l'affermazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla

formazione permanente per il progresso dell'individuo e della collettività,

attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le

forme artistiche ed espressive e promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

m. lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo, la promozione della salute e la diffusione di attività ludiche, ricreative e di socialità;

n. lo sviluppo e la promozione del turismo sociale e culturale, con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile, per favorire lo scambio e la diffusione della conoscenza tra le persone anche attraverso gemellaggi e scambi internazionali;

o. la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e delle espressioni giovanili, come forma specifica di associazionismo finalizzata alla lotta al disagio tra le nuove generazioni

p. la promozione di un'efficace protezione civile e di attività quali: trasporto infermi e servizio di pronto soccorso con unità mobile; servizio infermieristico a domicilio e sostegno umano dei malati; servizio notturno per malati in particolari situazioni critiche; donazioni del sangue e di organi e di trasporto degli stessi; prevenzione e soccorso immediato in caso di calamità naturali o in altri casi di emergenza; l'acquisizione e la divulgazione delle nozioni di primo soccorso; l'assistenza sanitaria alle manifestazioni di carattere sportivo, culturale e ricreativo; servizi di carattere sociale e/o sanitario; l'appoggio alla struttura organica dell'Unità sanitaria Locale; la promozione di corsi di istruzione generale e specialistica e di tutte quelle iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni sanitarie educative e fisiche dei cittadini l'appoggio a politiche ed iniziative per la tutela dei diritti dei minori, riconoscendo ad essi opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;



g. la difesa e tutela dello stato sociale, in una prospettiva di rafforzamento del ruolo dell'economia sociale e delle Organizzazioni non lucrative;

r. la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;

s. l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;

t. le attività educative, formative ed informative, eventualmente a carattere professionale, anche rivolte al mondo della scuola, ai docenti ed agli studenti di ogni ordine e grado;

u. le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, animazione, informazione e crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in eventuale collaborazione con Associazioni ed Enti che operano nella scuola;

v. le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale, educazione dello sviluppo;

w. le iniziative per il sostegno morale e materiale degli anziani;

x. la lotta agli abusi di potere e a tutte le forme di criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale può istituire sedi operative e/o di rappresentanza su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le



finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del

Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.



L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o pubblicazione sul sito web dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I lavori dell'Assemblea possono tenersi a distanza, per via telematica in videoconferenza.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:



- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 e massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale,
- sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I lavori del Consiglio possono tenersi a distanza, per via telematica in videoconferenza.



ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)



Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.



Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)



1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Ruots medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

